

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell'Assessore Ferdinando Biraghi;

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27/12/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge n° 208/2015, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 28/2/15 n° 208 "Legge di stabilità 2016" i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n° 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147, il quale stabilisce che: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Tenuto conto che l'art. 1 della Legge 147/2013:

- al comma 669, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. b) della legge n° 208/2015, prevede che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal "possesso la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di arre edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- al comma 676, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n° 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- al comma 677, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo TASI, fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2003, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

•al comma 678, prevede che:

per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11, n° 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

così come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. c) della L. 208/2015, riduce all'1 per mille l'aliquota per i fabbricati cosiddetti "beni merce", ovvero gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili già esenti da IMU in base all'art. 2 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 124/2013, con decorrenza dall'1/1/14), a condizione che gli stessi risultino invenduti e non siano locati, fatta salva la possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento;

così come modificato dall'art. 1 comma 54 della L. 208/15 per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 431/98, stabilisce che l'imposta venga determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune ai sensi del comma 683, ridotta al 75 per cento;

•al comma 681, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

•al comma 688, così come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera e) della Legge 208/2015, modifica il termine entro il quale il comune deve inviare le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni al MEF, anticipandolo al 14 ottobre e mantenendo invariate le date per la pubblicazione nel portale del federalismo fiscale al 28 ottobre;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 comma 10, lett. b) della Legge n° 208/2015, modificative del comma 3 dell'art. 13 del D.L. n° 201 del 2011, che stabiliscono la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta che la utilizzino come propria abitazione di residenza a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, per analogia sono applicabili anche alla TASI, in ossequio a quanto previsto dal comma 675 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011";

Visto altresì il comma 21 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208, con il quale si dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri

impianti funzionali allo specifico processo produttivo e i successivi commi 22 e 23, che prevedono a possibilità, per i soggetti interessati, di procedere alla presentazione degli atti catastali di aggiornamento relativi alla rideterminazione delle rendite catastali secondo le procedure DOCFA, stabilendone, limitatamente al 2016, l'efficacia ai fini del pagamento dell'IMU/TASI a decorrere dal 1° gennaio 2016, se presentate entro il 15 giugno 2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del D.L. 201/2011 "efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo";

Considerato che l'art. 1 comma 26 della legge 2/12/15 n° 208 per l'anno 2016 prevede l'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, non permettendo così di aumentare aliquote dei tributi locali e delle addizionali, né di ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti, ad eccezione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013;

Vista la legge di stabilità per l'anno 2017 che conferma l'impossibilità di incrementare le tariffe e le aliquote anche per l'esercizio 2017

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 19/05/14 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 28/11/16 con la quale vengono determinate le aliquote IMU all' 1,04 per cento per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze e dello 0,6 per cento per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla L. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge n° 388/2000, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la legge di stabilità per l'esercizio 2017 che rinvia il termine per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2017/2019, in base all'art. 151 del TUEL, al 28 febbraio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo n° 267/2000, allegato sub 1;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n° ;

Consiglieri votanti: n° ;

Voti favorevoli:n° ;

Voti contrari: n° (i Sigg.ri);

Voti astenuti: n° (i Sigg.ri);

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di non prevedere alcuna aliquota Tasi, come per il 2016, anche per l'esercizio 2017.

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2017.

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 19/5/14 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n° ;

Consiglieri votanti: n° ;

Voti favorevoli:n° ;

Voti contrari: n° (i Sigg.ri);

Voti astenuti: n° (i Sigg.ri);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.L.vo n° 267/2000